



*Ancona, data del protocollo*

## **DECISIONE DI CONTRARRE E DETERMINA DI AFFIDAMENTO**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. LGS. 36/2023 e art. 4) comma 1 lett. a) Ordinanza Speciale n. 27/21 all'operatore economico Canalini Impianti S.r.l. di un servizio per l'effettuazione di test acustici in opera ai fini della determinazione degli indici di valutazione dell'isolamento acustico di corpi di fabbrica dell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri sito nel comune di Pieve Torina (MC) CODICE BENE MCB0381- CUP G58D18000040001 CIG: B4157097AE

### **IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE MARCHE**

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021 e approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021, nonché in virtù dei poteri attribuiti dal Direttore dell'Agenzia con Determinazione n. 98 del 17.12.2021 prot. n. 2021/22401/DIR e n. 106 del 14/07/2023, prot. n. 2023/17478/DIR

### **VISTO**

- il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", che all'art. 65 ha istituito l'Agenzia del demanio, alla quale è stato attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio,
- il d.lgs. 3 luglio 2003 n. 173, recante la "Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", con cui l'Agenzia del demanio è stata trasformata in ente pubblico economico;
- Il vigente Statuto dell'Agenzia del Demanio;
- Il Modello Organizzativo dell'Agenzia del Demanio – Stazione Appaltante approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 5 marzo 2024;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato di gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero vigilante con condizioni

recepite dal Comitato di gestione il 7 dicembre 2021, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all’intero territorio comunale;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11 luglio 2017 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, O.C.S.R. n. 33/2017) e, in particolare, l’art. 3, commi 2, 3 e 4, in materia di qualificazione dei professionisti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche;
- l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del 23 dicembre 2020, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”, e, in particolare, l’Allegato 1 che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, O.C.S.R. n. 109/2020);
- l’Ordinanza Speciale n. 27 del 14 ottobre 2021 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione recante “Interventi di ricostruzione per la riparazione, il ripristino o la demolizione e ricostruzione di immobili pubblici rientranti nel patrimonio dell’Agenzia del Demanio dislocati nelle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ed interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”;
- l’art. 4 comma 1 lett. a) della predetta ordinanza speciale n. 27/21 il quale consente l’affidamento diretto per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 150.000,00;
- l’Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 recante: “Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all’ordinanze commissariali n.118 del 7 settembre 2021 e n.121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1^ agosto 2018, n.110 del 21 novembre 2020, n.119 del 8 settembre 2021, n.116 del 13 agosto 2021”
- l’Ordinanza speciale n. 46 del 31 gennaio 2023, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. “Modifiche ed integrazioni di ordinanze speciali”;
- l’Ordinanza Speciale n. 145 del 28 giugno 2023 recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito, il “Codice”) ed in particolare l’art. 17 comma 1 in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 25, comma 2, del Codice il quale statuisce che: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”*;
- l’art. 63, co. 4, del codice, con cui si dispone la qualificazione di diritto come stazione appaltante dell’Agenzia del demanio;
- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 28 del codice, in materia di amministrazione trasparente;
- il Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra il Commissario Straordinario, il Direttore dell’Agenzia del Demanio e il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri *“finalizzato alla ricostruzione e al recupero delle sedi dei reparti dei Carabinieri rese inagibili a seguito del sisma nel centro Italia del 2016”*;
- il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’Agenzia nella prevenzione degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 (Codice Etico parte integrante dell’Impegno Etico);
- quanto precisato nella Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024

**PREMESSO CHE:**

- con nota prot. n. 2018/9055/DRM del 06/11/2018 l’ing. Marina Borsella è stata nominata RUP in relazione agli interventi di ricostruzione di n. 5 Caserme dell’Arma dei Carabinieri siti nel territorio delle Marche e precisamente tra i quali anche la Caserma CC Pieve Torina (MC) – scheda patrimoniale MCB0381 e, successivamente, con la nota prot. 2021/3940/DRM dell’11/05/2021 è stata confermata la sua nomina ed è stato nominato il relativo team;
- Con successiva nota prot. 85 Reg. Atti del 06/03/2024, relativamente alla procedura di appalto integrato e alla fase di esecuzione sono stati nominati quale supporto amministrativo/legale al

RUP gli avv.ti Martina Viventi e Laura Antonelli e quale supporto amministrativo contabile il sig. Daniele Pesaresi;

- l'Agenzia del Demanio D.R. Marche, quale soggetto attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 189/2016, con avviso pubblico prot. n. 862/2022/DRM del 10/02/2022 ha effettuato un'indagine conoscitiva di mercato – manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 63 del D. Lgs 50/2016, per gli appalti integrati della progettazione esecutiva e realizzazione delle nuove Caserme dell'Arma dei Carabinieri site nei Comuni di Arquata del Tronto (AP), Montegallo (AP), Fiastra (MC), Pieve Torina (MC), Serravalle di Chienti (MC) e Visso (MC);
- con la determina a contrarre n. 4596/DRM del 10/06/2022, è stata avviata la procedura negoziata relativa alla Caserme di Pieve Torina;
- con la determina di aggiudicazione prot. 9629/DRM del 17/11/2022 è stata aggiudicata la procedura di appalto integrato all'operatore economico Edil. Co srl, con sede legale in Via Tommaso Stigliani n° 72, 75100 Matera, C.F. e P.I.: 00454840778 e con il verbale prot 7213 del 07/08/2023, è stato dato avvio al cantiere;
- Al fine di conseguire il collaudo acustico della caserma, anche in considerazione dell'urgenza trattandosi di intervento in materia di ricostruzione post sisma 2016, è necessario procedere nell'immediato all'affidamento del servizio per l'effettuazione di test acustici in opera ai fini della determinazione degli indici di valutazione dell'isolamento acustico di corpi di fabbrica;
- per la peculiarità e specificità dell'intervento, nonché per l'indisponibilità del personale interno a questa Direzione, già oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi sia alla ricostruzione che nell'ambito nella prevenzione del rischio sismico o di gestione diretta degli immobili di proprietà statale, per procedere con l'intervento di cui all'oggetto, è necessario ricorrere ad un professionista esterno da selezionare mediante procedura di affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'intervento è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto nell'art. 7 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021;
- in considerazione dell'obbligo di approvvigionamento sul MePA, di cui all'art. 25 del Codice, al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, il RUP ha avviato in data 28/10/2024 tramite creazione di Trattativa diretta sul MePA n. 4775759 la procedura finalizzata all'affidamento diretto dei servizi in oggetto ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs 36/2023, con richiesta di offerta economica indirizzata al seguente operatore economico Canalini Impianti S.r.l., Zona Industriale Bordolini n. 6, 60025 – Loreto - (AN) P. IVA: 02764060428, abilitato nel MePA di CONSIP S.p.A. il quale possiede comprovata esperienza in relazione all'attività oggetto del presente affidamento;
- la predetta offerta è stato oggetto di analisi da parte del RUP in apposita relazione prot. n. 2024/521/DRM Reg. Atti del 04/11/2024;
- l'importo a base dell'affidamento è stato determinato in € 2.508,00 al netto dell'IVA come meglio dettagliato nel Capitolato;

- le prestazioni oggetto di appalto dovranno essere eseguite nel rispetto dei termini e delle scadenze di seguito indicati:
  - o esecuzione delle prove in campo immediata a seguito della firma del contratto; presentazione del rapporto entro e non oltre 5 gg naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- per l'appalto in oggetto non sussiste interesse transfrontaliero certo;
- Il RUP, con verbale prot.2024/521/DRM Reg. Atti del 04/11/2024, ha dato atto che la predetta offerta risulta congrua e conveniente, nonché adeguata rispetto alle finalità perseguite da questa Stazione Appaltante, e che il predetto operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto del presente affidamento.

#### **ATTESO CHE**

- l'art. 52. 1 del Codice che prevede che *“1. nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. 2 Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;*
- l'operatore economico ha reso in sede di offerta, autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti speciali professionali di cui all'art. 100 del Codice

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'art. 17 del codice, ai commi 1 e 2, dispone che *“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al co. 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*
- l'art. 50, co. 1, lett. b), del codice, con riferimento ai contratti di importo inferiore alle soglie europee, stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere mediante *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala; la suddivisione in lotti per il valore dell'appalto determinerebbe un irragionevole aggravio delle procedure e, da ultimo, i requisiti richiesti, essendo proporzionati al

valore dell'appalto, non sono tali da limitare la concorrenza e la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

- è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti rispetto alla categoria merceologica menzionata ai sensi dell'art. 49 del codice;
- il RUP ha verificato che per l'acquisizione in oggetto non sussiste la possibilità di ricorrere a convenzioni Consip
- il servizio rientra tra quelli di natura intellettuale e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 26, co. 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., non sono previsti costi della sicurezza per rischi interferenziali né, ai sensi dell'art. 108, co. 9, del codice, è prescritta l'indicazione dei costi della manodopera di cui all'art. 41, co. 14 del medesimo d.lgs., né del CCNL applicabile;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha ritenuto non necessario richiedere la garanzia definitiva, considerate la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, nonché l'importo esiguo della stessa
- che l'affidatario è tenuto a presentare prima della stipula del contratto una polizza per la responsabilità civile per danni a terzi per una copertura pari almeno 500.000,00

Tutto ciò premesso e considerato,

#### **DECIDE**

- 1. DI APPROVARE** le premesse e le considerazioni quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. DI APPROVARE** la proposta del RUP di cui alla nota prot. 2024/521/DRM Reg. Atti del 04/11/2024;
- 3. DI APPROVARE** specificamente l'affidamento di un servizio per l'effettuazione di test acustici in opera ai fini della determinazione degli indici di valutazione dell'isolamento acustico di corpi di fabbrica dell'immobile adibito a caserma dei Carabinieri sito nel comune di Pieve Torina (MC) CODICE BENE MCB0381 – mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e art. 4) comma 1 lett. a) Ordinanza Speciale n. 27/21 all'operatore economico Canalini Impianti S.r.l., Zona Industriale Bordolini n. 6, 60025 – Loreto - (AN) P. IVA: 02764060428 per l'importo di € 1.700,00 (millesettecento/00) oltre iva;
- 4. DI DARE ATTO** che le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere espletate secondo le tempistiche ed i seguenti termini:
  - esecuzione delle prove in campo immediata a seguito della firma del contratto; presentazione del rapporto entro e non oltre 5 gg naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
- 5. DI DARE ATTO** che l'intervento è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto nell'art. 7 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021
- 6. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito

scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- 7. DI DARE ATTO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea
- 8. DI DARE ATTO** che per la sottoscrizione del contratto l'affidatario dovrà produrre una polizza per la responsabilità civile per danni a terzi per una copertura pari almeno 500.000,00
- 9. DI DARE ATTO** che per la sottoscrizione del contratto non si richiederà la garanzia provvisoria, e che, stante l'esiguità dell'importo, questa Stazione Appaltante esonera l'affidatario dalla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice
- 10. DI DARE ATTO** che, come previsto dall'art. 52 co. 1 del Codice, questa Stazione Appaltante procederà alla verifica della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall' Operatore Economico relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento
- 11. DI DARE ATTO** che ai sensi dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, il presente affidamento è esente dal pagamento dell'imposta di bollo relativo alla stipula del contratto;
- 12. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente efficace e che lo stesso è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente;
- 13. DI DEMANDARE** al RUP ogni altro adempimento consequenziale nel rispetto della normativa vigente, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa;

Il Direttore  
Cristian Torretta

Visto:  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Marina Borsella